

Citta' metropolitana di Torino

Concessione di derivazione d'acqua a uso energetico in Comune di Venaria Reale. Titolare: Cnpower srl

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 804-27912 del 24/10/2016 ; Codice Univoco: TO-A-10614

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1. di assentire alla CNPOWER s.r.l. - P. IVA 03675620045 - con sede legale in Chiusa di Pesio (CN) Via Circonvallazione Mombrisono n. 40/bis la concessione di derivazione d'acqua dal T. Ceronda in Comune di Venaria Reale in misura di litri/sec massimi 5000 e medi 2220 ad uso energetico, per produrre sul salto di metri 7,28 la potenza nominale media di kW 158, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
3. il concessionario è tenuto alla sottoscrizione del disciplinare entro i termini che saranno disposti dall'Autorità concedente, che provvederà successivamente alla relativa registrazione;
4. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
6. che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
7. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;
8. che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 24/10/2016

"(... omissis ...)

Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Il concessionario si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni riportate nel D.S.M. n. 395-26627 del 10/10/2016 di giudizio positivo di compatibilità ambientale con particolare riguardo anche a quanto indicato negli allegati A e B.

Il concessionario è tenuto alla prescrizione di tutte le norme contenute nel parere dell'autorità idraulica (AIPO) di cui alla nota del 1/4/2015 prot. n. 9706. In particolare, le prescrizioni di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 13) dovranno essere ottemperate nell'ambito del progetto esecutivo dell'opera che, come richiesto nel parere, dovrà essere sottoposto all'esame dell'U.O. di Torino per verificarne il recepimento.

Il Concessionario dovrà prendere contatto con i referenti dei Piani di protezione Civile Comunali e Provinciale per valutare l'integrazione di tali piani conseguenti alla realizzazione dell'impianto. Dovrà inoltre presidiare e monitorare costantemente la traversa in occasione di possibili eventi di piena, verificando l'effettiva chiusura delle paratoie presenti alla presa della derivazione adottando all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione civile volte alla tutela della pubblica e privata incolumità anche interfacciandosi con i riferimenti dei piani di protezione civile comunali e provinciale. Gli oneri di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria dell'opera proposta, ivi compreso il ripristino dell'opera stessa in caso di danneggiamento sono da intendersi a carico del concessionario.

Il concessionario si obbliga a consentire all'Autorità concedente, con le modalità che saranno indicate, l'accesso in remoto dei dati derivanti dalle misurazioni in continuo della portata derivata, e a condividere, prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, eventuali ulteriori attività finalizzate alla acquisizione dei dati da parte della Autorità concedente, per le proprie attività istituzionali. Dovrà inoltre installare un idoneo dispositivo di visualizzazione dei parametri istantanei misurati quali la portata rilasciata come DMV, la portata turbinata e il livello idrico a monte della traversa.

I rifiuti provenienti dallo sgrigliatore alla camera di carico dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Trattandosi di una derivazione da un corpo naturale che avviene a mezzo di opere esistenti e che si avvale pertanto di opere di un'altra utenza preesistente, è stata acquisita agli atti una specifica liberatoria da parte dell'attuale proprietario delle opere che prevede l'utilizzo congiunto delle opere di derivazione. Il concessionario dovrà pertanto attenersi a quanto richiesto dalla Città di Torino nella nota del 26/3/2015 prot. n. 7273 e nella nota del 8/10/2015 prot. n. 23333 conservate agli atti dell'amministrazione. Pertanto dovrà essere presentato alla Città di Torino Settore Ponti e Vie d'acqua il progetto esecutivo degli interventi che interessano le strutture di competenza. Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella suddetta liberatoria e nelle delibere della Città di Torino in essa citate può costituire motivo di decadenza della concessione.

In base a quanto definito nel corso dell'istruttoria e subordinatamente alla presentazione di regolare istanza da parte dell'utilizzatore della risorsa, il titolare della concessione, dovrà inoltre lasciar transitare 160 litri/s nel primo scaricatore e restituirli a monte del ponte ferroviario e provvedere al rilascio nel Canale Ceronda, a valle della vasca di carico, di 70 litri/s in base a quanto richiesto dal Comune di Venaria Reale. Portate più significative potranno essere rilasciate per periodi non superiori alle 4 ore per almeno 6 volte l'anno, anche nei periodi di fermo impianto. Tali acque, in base a quanto sulla nota del 8/10/2015 prot. n. 23333 della Città di Torino, non potranno essere immesse nel successivo tratto intubato a valle del terzo scarico.

A seguito della consegna della targa con il codice identificativo univoco dell'opera di captazione in questione il concessionario sarà tenuto ad adempiere ed a rispettare le norme contenute nella L.R. 9.8.1999 n. 22.

Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa e attraverso la scala di risalita per l'ittiofauna, senza

indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 810 l/s (DMV base) oltre alla modulazione del 10% di tipo A. La ripartizione dei rilasci dovrà essere effettuata in base a quanto indicato nel progetto di cui all'art. 4.

L'applicazione della modulazione in relazione alle portate istantanee in arrivo alla presa comporta l'obbligo per il concessionario di gestire un programma permanente di rilevazioni idrometriche del deflusso naturale, del prelievo e della portata di rilascio basato sulla messa in funzione di apparati di misura fissi, nonché di indicare le modalità con le quali saranno resi disponibili all'Autorità concedente i risultati delle rilevazioni.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale, nonché delle eventuali evoluzioni e dal Piano di Gestione Idrografico del Bacino del Po.

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori obblighi inerenti l'applicazione del Deflusso Minimo Vitale modulato in rapporto alla entità dei deflussi istantanei naturali. In tal caso ciò comporterà l'obbligo per il concessionario di gestire un programma permanente di rilevazioni idrometriche del deflusso naturale, del prelievo e della portata di rilascio basato sulla messa in funzione di apparati di misura fissi, nonché di trasmettere i risultati delle rilevazioni alla Autorità concedente.

Art. 12 - GARANZIE A TUTELA DELL'ITTIOFAUNA

Il concessionario dovrà provvedere alla costruzione, nonché alla regolare manutenzione, di una scala di risalita per l'ittiofauna attraverso la quale dovrà essere garantito il rilascio del Deflusso Minimo Vitale o del QPAI. Tale scala, posizionata in corrispondenza della traversa di derivazione, dovrà venire realizzata in conformità al progetto di cui all'art. 4 ed in accordo alle prescrizioni di cui alla D.G.P. 18.7.2000 n. 746-151363, ponendo particolare attenzione al valore del QPAI e della velocità massima della corrente.

Il concessionario dovrà inoltre provvedere alla sistemazione della rampa in massi ubicata in corrispondenza del ponte ferroviario della GTT in conformità al progetto di cui all'art. 4.

Il concessionario dovrà effettuare un monitoraggio ittiofaunistico per valutare il funzionamento delle scale di risalita per un anno. Qualora tale monitoraggio risultasse negativo, dovrà essere effettuato un ulteriore anno di monitoraggio a seguito del quale l'Autorità concedente si riserva di valutare eventuali interventi e prescrizioni ulteriori da adottare.

(... omissis ...)"